

Art. 14.

Titoli di merito

1. Le Commissioni esaminatrici ai fini della formazione della graduatoria finale valuteranno i titoli di merito secondo le modalità di cui alle Appendici al bando, provvedendo a redigere l'apposita Scheda di valutazione titoli, riepilogativa dei punteggi attribuiti, rinvenibile tra gli allegati al bando.

2. Con riferimento al servizio prestato, quale requisito di partecipazione e, ove previsto, quale titolo di merito, si dovrà nell'apposita scheda allegata:

a) specificare il tipo di documento: SV per la Scheda valutativa, RI per il Rapporto informativo e MR per la Mancata redazione, indicandone il motivo;

b) indicare il giudizio riportato sul documento caratteristico ovvero, in caso di Rapporto informativo si potrà tener conto della seguente tabella di comparazione:

	Eccellente	Superiore alla media	Nella media	Inferiore alla media	Insufficiente
Giudizio finale del rapporto informativo	Pregevole Ottimo Altissimo Elevato	Molto buono Notevole Buono	Discreto Più che sufficiente Sufficiente Positivo Soddisfacente Normale Regolare	Mediocre Carente Discontinuo Scarso	Pessimo Inaffidabile

In caso di dubbi interpretativi dovuti alla mancanza di esplicite espressioni riferibili a quelle riportate nella predetta tabella, si potranno acquisire ulteriori elementi tenendo conto del giudizio dell'autorità valutatrice precedentemente espressasi. In caso di ulteriori perplessità, si prenderà in considerazione l'aggettivazione associata al rendimento (voce n. 27 della parte III-qualità professionali).

Art. 15.

Graduatorie di merito

1. Le graduatorie di merito dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno formate dalle rispettive Commissioni esaminatrici, secondo le modalità di cui alle Appendici al bando. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreti dirigenziali.

2. Nei predetti decreti si terrà conto delle riserve di posti previste per ciascun concorso e, a parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e art. 73, comma 14 della legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. Saranno dichiarati vincitori, salvo quanto disposto al precedente art. 1, comma 5, i concorrenti che si collocheranno utilmente nelle graduatorie finali di merito.

4. I decreti di approvazione delle graduatorie finali di merito saranno pubblicati nel portale e nel sito www.difesa.it tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

Art. 16.

Documentazione amministrativa

1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito relative ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 riceveranno da parte della Direzione generale per il personale militare apposita comunicazione inserita nell'area privata e pubblica del portale, secondo le modalità indicate al precedente art. 5, consultabile anche nel sito www.difesa.it e dovranno produrre la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale risulti:

1) il godimento dei diritti civili e politici;

2) non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi e di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

b) certificato attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh rilasciato da struttura sanitaria pubblica.

2. I medesimi candidati saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite nella «Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto Interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, all'atto dell'incorporazione:

a) il certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia d'età, ai sensi del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;

b) in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella.

Art. 17.

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente bando, la Direzione generale per il personale militare provvederà a effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese nonché a richiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione resa, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

3. Il certificato generale del casellario giudiziale sarà acquisito d'ufficio.

